



# COMUNE DI ESINE

Provincia di Brescia

Ufficio Servizi Demografici

Comune di Esine -Piazza Garibaldi 1 - tel.0364367801 - fax 0364466036 mail:uff.servizidemografici@comune.esine.bs.it

## **Avviso alla cittadinanza**

### **I permessi di soggiorno non sono più "illimitati"**

L'ordinamento europeo è intervenuto a uniformare caratteristiche di sicurezza informatica e validità massima anche dei permessi di soggiorno.

Tutti i nuovi permessi di soggiorno dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1954 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1030/2002.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) avrà anch'esso una data di scadenza.

La gestione del periodo transitorio è stata affrontata con la legge europea n. 238/2021, che ha previsto che i permessi rilasciati da oltre dieci anni alla data del 01/02/2022, data di entrata in vigore della norma, non siano più validi per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

La modifica è stata operata dall'art. 15, che ha modificato l'art. 9, c. 2, del Testo Unico sull'immigrazione, disponendo quanto segue: Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza.

Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni.

**Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.** I permessi non più validi sono, dunque, tutti quelli rilasciati **prima del 31 gennaio 2012** che, ad oggi, in mancanza di rinnovo (conversione nel nuovo modello), sono da considerarsi non più efficaci.

### **Come comportarsi in caso di dichiarazioni o mutazioni di residenza, di fronte a questi casi ?**

Se lo straniero ha provveduto a richiedere il nuovo titolo ed è in possesso di ricevuta, si troverà nella situazione descritta dalla Direttiva del Ministero dell'Interno 5 agosto 2006 e sarà da considerarsi senz'altro regolarmente soggiornante.

Se non l'ha fatto, in caso di prima iscrizione o reinscrizione da cancellazione per irreperibilità, è chiaro che dovrà prima presentare istanza presso la Questura e potrà rendere la dichiarazione di residenza solo una volta in possesso della ricevuta di rinnovo del titolo.

Per coloro già iscritti si dovrà procedere con l'istruttoria inerente il "rinnovo della dimora abituale".

Esine, 25.10.2022



L'ufficiale di Anagrafe  
Laffranchini Eleonora Caterina